





Con sentenza n. 31/2020 il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda proposta dalla [REDACTED] quale titolare del conto corrente n. 70426570, già 3008765, intrattenuto con il [REDACTED] dal gennaio 1994, rideterminando in euro 33.922,92 il saldo del conto alla data del 31-12-2015. Le spese processuali erano poste a carico della banca convenuta.

Parte attrice deduceva l'illegittimità delle condizioni stabilite nell'originario contratto regolante il rapporto, con particolare riferimento al rinvio ivi contenuto ai c.d. "usi su piazza", nonché la mancata previsione di alcune commissioni e spese, invece applicate, nel successivo contratto del 13-11-06, sostenendo pertanto l'inesattezza del saldo esposto nell'estratto di chiusura, ove erano registrate poste prive di valido titolo. Il [REDACTED] opponeva la regolarità degli addebiti, fondati su valide pattuizioni contrattuali e sulla delibera CICR del 9-02-2000, eccependo comunque la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali.

Premesso che la documentazione sottoposta al consulente tecnico d'ufficio per la rideterminazione del saldo risultava ritualmente acquisita, il tribunale rilevava che la correntista produceva una serie continua di estratti conto e scalari a decorre dal 1°-01-1994, data dalla quale poteva essere svolta la rielaborazione del saldo demandata all'ausiliario, con applicazione del tasso legale fino alla sottoscrizione del secondo

contratto e senza anatocismo, mai espressamente approvato in via reciproca, e senza commissioni e spese non previste per iscritto.

Avverso tale decisione ha proposto appello il [REDACTED] deducendo: (i) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c. nella parte in cui il tribunale accoglieva la domanda nonostante non fosse prodotta una serie continua di estratti conto, essendo assente qualsiasi documentazione per l'anno 1999; (ii) la violazione dell'art. 118 Tub laddove il primo giudice recepiva il calcolo del c.t.u. svolto sulla base del contratto sottoscritto nel 2006, senza considerare le modifiche intervenute in corso di rapporto a seguito dell'esercizio dello *ius variandi*; (iii) l'erroneità della rideterminazione eseguita sul saldo rettificato invece che sul saldo banca; (iv) la violazione dell'art. 2033 c.c. per avere il tribunale riconosciuto il maturare di interessi attivi in difetto della relativa domanda.

Si sono costituiti la [REDACTED], cessionario del rapporto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

### **MOTIVAZIONE**

L'appello è infondato e va respinto.

Parte attrice proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo del saldo apparente portato nell'estratto di chiusura del conto

corrente, affidato fin dall'origine, deducendo l'illegittimità degli interessi su "uso piazza" e la relativa capitalizzazione nonché la mancata pattuizione per iscritto di commissioni varie e spese pure applicate al rapporto e chiedendo la ripetizione di quanto pagato senza valido titolo.

A tal fine deduceva di aver aperto nel 1985 il conto corrente n. 3008765 (poi n. 70426570) presso un'agenzia di Sassari del [REDACTED] s.p.a. e che il saldo esposto nell'estratto al 31-12-2015 era viziato da indebite appostazioni in dare, specificamente lamentate.

Il [REDACTED] costituendosi, contestava i fatti costitutivi della pretesa di rideterminare il saldo e sosteneva che il contratto era stato certamente eseguito alle condizioni ivi pattuite, invocando comunque la prescrizione degli eventuali indebiti ravvisati; produceva a sua volta il contratto sottoscritto dalle parti in prosecuzione del rapporto il 3-11-2006.

La censura svolta dall'appellante attiene all'applicazione dell'onere della prova del soggetto che agisca in ripetizione di indebito nei confronti della banca, pacificamente tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. sez. VI-I, 23-10-2017 n. 24948: "Nei

*rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute").*

Peraltro, questa Corte si è costantemente pronunciata sull'ammissibilità della rideterminazione del saldo in assenza degli estratti dall'inizio del rapporto, sul presupposto che il principio secondo il quale solo la produzione degli estratti conto relativi a tutta la durata del rapporto consente di calcolare il nuovo saldo afferisce senz'altro all'onere che incombe sull'istituto di credito, il quale voglia dimostrare l'ammontare dell'esposizione debitoria del cliente, di individuare tutte le operazioni compiute a valere sul rapporto dedotto e le relative competenze a partire dall'apertura fino al momento indicato in giudizio. Invece, il cliente che intenda ottenere la rideterminazione del saldo al netto delle poste nulle potrà partire da un saldo intermedio, non contestato, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto, essendo rimessa alla sua scelta processuale la facoltà di valer valere gli effetti della nullità di protezione (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: *"Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio*

*onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, **il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti**";*

Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il*

*percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati"; n. 11543/19 cit.: "...nel caso ... in cui sia il correntista ad agire per la ripetizione dell'indebito e la banca a resistere in giudizio ...l'incompletezza della serie degli estratti conto si ripercuote sul correntista, su cui grava l'onere della prova degli indebiti pagamenti, sicchè **in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza**", conf. n. 330/20; v. anche n. 5887/21).*

Il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado dava atto che l'attore produceva in giudizio una serie integrale di estratti conto a partire dal gennaio 1994 fino alla chiusura, ad eccezione degli estratti conto di febbraio e ottobre 1994, agosto 1996, luglio e agosto 1998 e maggio 2007, la cui mancanza non inficiava la ricostruzione dei saldi giornalieri per data valuta, avvenuta tramite *"una preliminare procedura di riordino in data valuta dei singoli movimenti degli estratti conto esistenti a cavallo per periodo mancante, riscontrando i saldi per valuta*

*corrispondenti tra E/c e scalare sia prima che dopo il periodo mancante” e tenendo conto della produzione dei corrispondenti estratti scalari oltre che della mancata contestazione dei movimenti contabilizzati dalla banca. Per quanto riguarda l’anno 1999, relativamente al quale non erano prodotti neppure gli scalari, il c.t.u. - ai soli fini della continuità del computo - inseriva un mero movimento di raccordo tra il saldo finale 1998 e il saldo iniziale 2000 (v. pag. 14 relazione scritta: “Per l’anno in questione, non essendo ricavabile altrimenti alcun dato certo sullo sviluppo dei saldi intermedi, non è stato svolto il calcolo degli interessi né alcun altro calcolo peritale. Di fatto l’intero anno 1999 risulta cristallizzato così come nelle risultanze originali”), cosicché il periodo non documentato rimaneva fuori dall’accertamento, in danno della parte onerata della prova del pagamento indebito. L’impossibilità di individuare le rimesse solutorie prescritte si riversava, di contro, a carico del convenuto che eccepiva la prescrizione, il quale era tenuto a provare il superamento del limite di affidamento per le rimesse che riteneva prescritte, mentre la controparte non otteneva la restituzione delle rimesse solutorie che non dimostrava di aver effettuato (cfr. Cass. S.U. n. 15895/19, secondo il quale “... l’identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l’eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell’inerzia del titolare ... la soluzione del contrasto va,*

*dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione ... Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”).*

Deve essere respinta anche la doglianza in ordine alla mancata applicazione delle modifiche apportate dalla banca ex art. 118 Tub.

Trattandosi di modifiche peggiorative consentite soltanto nel rispetto delle particolari condizioni previste dalla norma invocata dall'appellante, era onere del convenuto depositare in primo grado le comunicazioni preventive inviate al cliente per informarlo del ricorrere della giusta causa di modifica e della facoltà di recedere dal contratto.

Il terzo ed il quarto motivo sono parimenti infondati.

Correttamente il c.t.u. ha proceduto alla rideterminazione del c.d. saldo rettificato secondo il principio di recente espresso dalla Suprema Corte (n. 9141/20: *“E’ invece evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all’esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare*

*tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”*), ivi compresi gli interessi attivi giacchè la ricostruzione del saldo è comprensiva di tutte le ragioni di dare e avere che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (v. n. 31187/18), all'individuazione del saldo disponibile alla data di ciascuna rimessa, stabilendo se rientrasse nella provvista affidata o la eccedesse ed attribuendo natura solutoria alla (sola) quota di ciascun versamento che ha ridotto il saldo extrafido. Così identificate le rimesse solutorie, l'ausiliare ha individuato l'ammontare delle competenze maturate sul saldo extrafido fino al giorno precedente la rimessa, operando l'imputazione del pagamento secondo le modalità di cui all'ordinanza 21-07-20 di questa Corte.

L'appello va dunque rigettato, ponendo a carico dell'appellante le spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta l'appello proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. 31/20 del Tribunale di Sassari;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese processuali, che liquida in di cui euro 6.615,00 per competenze, oltre quanto dovuto per legge, da distrarre in favore dell'avv. Andrea Sorgentone, che si è dichiarato antistatario.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 22-09-2021

Il Presidente rel.

Dott. Maria Teresa Spanu